

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
*Ipotesi di accordo distribuzione del trattamento accessorio del personale
dei livelli IV – VIII per l'annualità 2018*

Modulo I
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La presente relazione illustra la costituzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del fondo per il trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII del CCNL Comparto Istruzione e ricerca per l'anno 2018 e ne attesta inoltre la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale.

La costituzione del fondo in oggetto rappresenta l'atto preliminare utile per la distribuzione dei diversi istituti previsti dal CCNL e viene definito, così come ribadito dalla circolare MEF/RGS n. 25 del 2012, con uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti e, pertanto, non rappresenta materia di contrattazione integrativa.

Al fine della costituzione del fondo in oggetto si deve far riferimento a quanto emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001, il quale all'articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF – RGS n. 25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative, nonché nelle successive note e pareri esplicativi emessi da MEF, Dipartimento della Funzione Pubblica e ARAN, le quali risorse variabili risultano comunque disponibili per la contrattazione integrativa.

Successivamente è intervenuto il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n.12, il quale all'art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione), comma 1, ha stabilito che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Per quanto sopra esposto, nell'ambito della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio in oggetto, con riferimento alla lettera a) del suddetto articolo 11 del D.L. 135/2018, si provvederà quindi ad incrementare il fondo con risorse volte a garantire l'erogazione dell'incremento dell'indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all'articolo 89, comma 1 lettera a), del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, stipulato tra le parti in data 19 aprile 2018, relativamente alla quota parte di tale indennità, avente decorrenza 1 marzo 2018, attribuibile al personale dei livelli IV-VIII.

Con riferimento alla lettera b) del suddetto articolo, si procederà inoltre ad incrementare il fondo in oggetto facendo riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ..., da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni c.d. decreto Madia), sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2018 le suddette risorse di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 205/2017 sono state assegnate agli Enti di ricerca interessati tra cui l'ISPRA.

La ratio del combinato disposto di tali norme si fonda sul fatto che - al fine di non determinare una riduzione del trattamento accessorio in godimento per il personale di ruolo già in servizio e, al contempo, garantire il rispetto degli equilibri di bilancio - qualora specifiche norme consentano l'assunzione di nuovo personale prevedendo lo stanziamento di risorse per la relativa copertura finanziaria, comprensiva del trattamento accessorio, sia consentito un incremento, nella misura del valore medio pro-capite, del Fondo per il trattamento accessorio, oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Tale incremento del trattamento accessorio viene quantificato per un importo pari al valore medio unitario indicato nella rilevazione del Conto Annuale, al netto di eventuali arretrati con riferimento alla specifica area di inquadramento e all'ultima annualità disponibile, in ragione dell'effettiva data di assunzione in servizio (pro-quota) e confermato su base annua per le annualità successive.

Si precisa infine che l'Amministrazione ha ritenuto di non far gravare sui fondi in oggetto le risorse destinate al personale a tempo determinato al fine di evitare gli effetti derivanti dalla notevole variabilità, propria degli enti di ricerca, del numero dei dipendenti a tempo determinato.

Pertanto, il solo personale a tempo indeterminato è retribuito con somme afferenti ai fondi per la contrattazione integrativa, mentre il personale a tempo determinato è retribuito a valere su diverso capitolo di bilancio dedicato alla retribuzione accessoria del personale a tempo determinato, per le medesime indennità e i medesimi importi definiti nell'accordo sulla retribuzione accessoria del personale a tempo indeterminato.

Il punto di partenza della presente relazione tecnico-finanziaria è rappresentato dalla positiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 28 del 14 maggio 2018, della costituzione dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei livelli IV-VIII per l'anno 2017.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di stabilità e certezza

Per quanto sopra esposto le risorse storiche del fondo in oggetto sono rappresentate dall'importo unico consolidato costituito ed approvato nel fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2017 che risulta essere:

LIVELLI IV-VIII	Importo consolidato 2017
Risorse per il trattamento accessorio	6.380.620,13

Le suesposte risorse storiche sono state quindi incrementate con le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità derivanti dall'applicazione dell'art. 11 lettera a) (*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*) del D.L. n. 135/2018, sulla base del quale si provvederà ad operare l'incremento previsto dalla tabella E2.1 dell'articolo 89 lettera a) del CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 relativamente alla quota parte dell'indennità di Ente annuale avente decorrenza 1 marzo 2018, del personale dei livelli IV-VIII in servizio a tale data.

Livello	Personale al 01-03-2018	Importo indennità di Ente 2018 da 1 marzo 2018 (10 mensilità)	Incremento previsto dal CCNL 2016-2018
IV	153	51,50	7.879,50
V	145	46,33	6.717,85
VI	122	39,50	4.819,00
VII	111	34,33	3.810,63
VIII	6	29,42	176,52
TOTALE	537		23.403,50

Il Fondo viene altresì incrementato per effetto delle assunzioni poste in essere nel corso dell'annualità 2018 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) quantificando tale incremento per un importo pari al valore medio unitario del trattamento economico accessorio indicato nella rilevazione del Conto Annuale, al netto di eventuali arretrati, con riferimento alla specifica area di inquadramento e all'ultima annualità disponibile, e in ragione dell'effettiva data di assunzione in servizio.

Livello personale assunto	Numero unità assunte	Data di assunzione	Spese medie pro-capite per livello Conto Annuale	Incremento previsto dal D.L. 135/2018
VI Livello	16	01/12/2018	10.449,00	13.932,00
VIII Livello	1	01/01/2018	7.867,00	7.867,00
				21.799,00

Si rappresenta che nei dati contenuti nella rilevazione 2018 del conto annuale, in merito alla Tabella 06 relativa alla composizione dei livelli e qualifiche dei dipendenti assunti, l'unità di VIII livello assunta in data 01/01/2018 è stata erroneamente inserita nella colonna "Altre cause" mentre tale unità è stata effettivamente assunta ai sensi dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con Disposizione del Direttore Generale n. 248/DG del 29 novembre 2017.

Entrambe le suesposte risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità rappresentano le voci che formano oggetto dell'adeguamento del fondo previsto dal Decreto legge n. 135/2018.

Il fondo per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII viene inoltre incrementato dalle risorse fisse riconducibili all'articolo 4, comma 1 lettera c), del CCNL 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 2000-2001 il quale prevede che le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio siano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio.

Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art.53 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli) del CCNL 1998-2001, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato.

Il fondo per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII è stato dunque incrementato degli importi economici della RIA e dei gradoni articolo 53 (entrambi per la misura intera) del personale cessato nel corso dell'anno 2017 in quanto voci che possiedono i requisiti di risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità così come stabilito dalla circolare MEF n. 25, del 19 luglio 2012.

Gli importi economici dei risparmi RIA e gradoni articolo 53 relativi al personale cessato nel corso dell'anno 2017 da portare ad incremento del fondo, ma comunque soggette al limite del fondo previsto dall'articolo 23 del Decreto legislativo n. 75/2017 sono risultati essere:

Risorse fisse personale cessato anno 2017 soggette al limite del fondo D.lgs. 75/2017	
Ria personale cessato	5.887,44
Gradoni personale cessato accantonato in misura intera	15.341,37
Totale Risorse fisse	21.228,81

Per quanto sopra esposto il totale le Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità di cui alla presente Sezione I risulta quindi essere pari a:

Importo consolidato Fondo trattamento accessorio anno 2017		6.380.620,13
Incrementi previsti dal CCNL 2016-2018	<i>Art. 11, lett. a) D.L. 135/2018</i>	23.403,50
Risorse previste da specifiche disposizioni normative per assunzioni	<i>Art. 11, lett. b) D.L. 135/2018</i>	21.799,00
Ria personale cessato anno precedente accantonata in misura intera	<i>art.4 c.1 lett.c) CCNL 2000-2001</i>	5.887,44
Incrementi retributivi di cui all'art. 53 CCNL 21/2/2002 personale cessato anno precedente accantonato in misura intera	<i>art.4 c.1 lett.c) CCNL 2000-2001</i>	15.341,37
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e di stabilità</i>		6.447.051,44

Sezione II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del fondo di ciascun anno.

Come stabilito dalla Circolare del MEF-RGS n. 25 del 19 luglio 2012 le risorse variabili devono essere distinte tra quelle che risultano soggette al limite del fondo stabilito dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 75/2017, da quelle non soggette a tale limite.

Risorse variabili soggette a limite

Come già precedentemente esposto, con riferimento all'articolo 4, comma 1 lettera c), del CCNL 21.2.2002, il fondo per il trattamento accessorio per il livelli IV-VIII è stato incrementato delle quote una tantum degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 (posizioni economiche-gradoni) non retribuiti al personale cessato nell'anno di riferimento per un importo pari alle mensilità residue in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni superiori a quindici giorni quali risorse variabili sottoposte al succitato limite del fondo. Si rappresenta che non sono state riscontrate altre risorse variabili soggette a tale limite.

Risorse variabili soggette a limite	
Gradoni personale cessato mensilità residue	7.597,08

Risorse variabili non soggette a limite

Con riferimento alle risorse variabili non soggette al limite del fondo e che risultano disponibili per la contrattazione integrativa, così come previsto dal Modulo III della succitata circolare MEF-RGS n. 25 del 19 luglio 2012, sono state considerate le quote una tantum delle somme di RIA del personale cessato nell'anno di riferimento per un importo pari alle mensilità residue in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni superiori a quindici giorni:

Ria personale cessato anno in corso mensilità residue	4.129,07
---	-----------------

La stessa circolare prevede che per l'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* nel caso di economie realizzate sulle disponibilità del fondo relativo all'anno precedente risulta necessario un raffronto tra le risorse di tale fondo, così come positivamente certificato, con le spese effettivamente sostenute stabilendo, inoltre, che trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un fondo precedente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa, non costituiscono spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica dei tetti previsti dalle specifiche normative.

Si è dunque provveduto a quantificare le risorse residue del trattamento accessorio sulla base del differenziale fra le risorse allocate nel fondo 2017 e le risorse effettivamente spese a consuntivo.

Risorse residue fondo trattamento accessorio anno 2017			
	PREVISIONE	SPESO	RESIDUO
FONDO A) Straordinario	70.000,00	87.220,38	-17.220,38
FONDO B) Indennità varie	134.560,00	77.551,16	57.008,84
FONDO C) Indennità di Ente	5.525.839,94	5.257.611,94	268.228,00
FONDO D) Indennità di posizione	1.032,96	0,00	1.032,96
Arrotondamento non assegnato			241,06
Residui fondo trattamento accessorio 2017			309.290,48

Si rappresenta che, con riferimento al fondo di cui alla lettera a) il maggior importo distribuito nell'anno 2017 viene portato in detrazione dal totale dei residui della stessa annualità da trasferire nel fondo per il trattamento economico accessorio dell'annualità in oggetto.

Con riferimento al FONDO E) produttività individuale e collettiva, si rappresenta che tale voce può essere distribuita soltanto a seguito della stipula definitiva dell'accordo ma che comunque viene erogato nella sua totalità ad eccezione delle risorse stanziare per le progressioni economiche che non sono state utilizzate in ragione di quanto previsto riguardo all'impossibilità di retrodatare la decorrenza delle procedure di selezione del personale anteriormente alla data del 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.

Inoltre si rappresenta che, con nota protocollo n. 50065 dell'11 ottobre 2017, l'ISPRA ha chiesto al MEF-RGS un parere riguardante la possibilità di poter trasferire ad annualità successive le risorse accantonate e non utilizzate per le progressioni economiche relativamente alle annualità 2011-2014, periodo durante il quale blocco delle carriere a qualsiasi titolo denominate disposto dall'articolo 9, comma 21, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, aveva come conseguenza che eventuali progressioni attuate in tale periodo potevano avere soltanto effetti giuridici.

Tale richiesta trovava il suo fondamento nel fatto che il combinato disposto delle succitate disposizioni aveva quale effetto che le somme accantonate per le progressioni economiche negli accordi di contrattazione integrativa per gli anni dal 2011 al 2014 risultavano di fatto non utilizzate secondo le finalità stabilite e quindi "congelate" e non erogate al personale così come previsto dalla contrattazione nazionale.

Con nota prot. n. 93514 del 14 maggio 2018 il MEF – RGS ha ritenuto che, con riferimento all'utilizzo di risorse non utilizzate per progressioni economiche con riferimento alle pregresse annualità del fondo, tali risorse possono essere definite in sede negoziale tenuto conto della natura variabile delle stesse e comunque nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL.

Si consideri infine che il Modulo I di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa della Circolare MEF-RGS n. 25 del 19 luglio 2012 dichiara che le *Risorse non utilizzate anno precedente*, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa e non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative.

Le succitate risorse stanziare e non distribuite nel corso delle annualità 2011-2014 sono risultate essere pari a:

Risorse accantonate e non utilizzate per progressioni economiche orizzontali 2011-2014			
	Progressioni economiche art. 53 01/01/2011	Progressioni economiche art. 53 01/01/2014	Totale
2011	49.678,26		49.678,26
2012	49.678,26		49.678,26
2013	49.678,26		49.678,26
2014	49.678,26	90.000,00	139.678,26
Totale risorse stanziare 2011-2014 non utilizzate			288.713,04

Per quanto esposto il totale delle risorse variabili non soggette al limite del fondo e disponibili per la contrattazione integrativa risultano essere pari a:

Ria personale cessato anno in corso mensilità residue	4.129,07
Residui distribuzione fondo trattamento accessorio 2017	309.290,48
Risorse stanziare per le progressioni economiche 2011-2014 non utilizzate	288.713,04
Totale risorse variabili non soggette al limite	602.132,59

Sezione III – Decurtazione del fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalle poste sottoponibili al limite del fondo di cui ai due punti precedenti (*Importo consolidato + Risorse fisse soggette al limite + Risorse variabili soggette a limite*), costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale deve essere operata la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017. Per quanto esposto la decurtazione totale del fondo tendenziale 2018 delle voci sottoposte al limite del fondo risulta essere pari a:

Importo consolidato 2017	6.380.620,13
Risorse fisse sottoposte al limite del fondo	21.228,81
Risorse variabili sottoposte al limite del fondo	7.597,08
Fondo tendenziale 2018	6.409.446,02
Fondo trattamento economico accessorio 2016	6.380.620,13
Decurtazione dal Fondo tendenziale 2018 <i>(articolo 23, comma 2, decreto legislativo 75/2017)</i>	- 28.825,89

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Si riporta di seguito uno schema di sintesi della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio dei livelli IV-VIII, relativo all'anno 2018, sottoposto alla prevista eventuale certificazione:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.447.051,44
Totale risorse variabili	7.597,08
Totale Fondo 2018	6.454.648,52
Decurtazione da Fondo tendenziale	- 28.825,89
Fondo 2018 sottoposto a certificazione	6.425.822,63

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi

In merito al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei livelli IV-VIII risultano allocate fuori fondo le risorse destinate, prima della confluenza degli altri Enti in ISPRA, alla retribuzione accessoria per la corresponsione delle progressioni economiche (gradoni) ex art. 53 CCNL 21.2.2002. Tali risorse sono state mantenute all'esterno del fondo come indisponibili alla contrattazione.

<i>Risorse temporaneamente esterne al Fondo</i>		<i>Destinazione risorse temporaneamente esterne al Fondo</i>	
Totale risorse esterne al fondo	78.726,12	Totale destinazioni esterne al fondo	78.726,12

Modulo II
Destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

La destinazione delle risorse del fondo per il trattamento economico accessorio dei livelli IV-VIII per l'anno 2018, così come positivamente certificato da codesto Collegio con verbale n. 7 del 19 luglio 2019, è dettagliatamente indicata nella tabella allegata all'ipotesi di accordo in oggetto pur rappresentando che la quantificazione di alcuni istituti contrattuali risulta regolata da contratti pregressi, su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene, ovvero da altri contratti integrativi.

Con riferimento all'accordo in oggetto e al fine di rendere il dettaglio e specificare le singole voci economiche ed in particolare la ripartizione economica degli istituti contrattuali descritti nella tabella allegata all'ipotesi di accordo si rappresenta quanto segue.

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario

Tale fondo è costituito nel suo ammontare dalla stima delle risorse destinate principalmente a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità delle pertinenze immobiliari in uso all'ISPRA, del personale adibito ai servizi di segreteria nonché del personale autista che effettua il servizio di navetta e di trasporto per le esigenze connesse alle attività della Presidenza e della Direzione Generale GEN. Gli importi previsti risultano comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario, le quali vengono concesse essenzialmente al solo personale autista. Per l'annualità 2018 il limite di spesa di tale voce è stata determinata in € 70.000,00 così come nelle precedenti annualità.

b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità destinato a retribuire le seguenti voci:

- indennità di maneggio valori, per un importo mensile pari a 70,00 euro lordi, viene attribuita al personale incaricato, in via ordinaria e continuativa, allo svolgimento di servizi che comportino il maneggio di valori ovvero titoli equivalenti. Il personale che percepisce tale indennità viene determinato con formale provvedimento e la relativa indennità viene corrisposta mensilmente salvo eventuali conguagli;
- indennità gestione fondi speciali, destinata a remunerare specifiche responsabilità in ordine alla conservazione e gestione di somme contanti, viene attribuita al personale che gestisce, presso le diverse strutture dell'Istituto in uso sul territorio nazionale, fondi speciali per far fronte a spese urgenti connesse al funzionamento degli immobili ovvero conseguenti ad eventuali situazioni emergenziali. L'importo totale di detta indennità, da corrispondersi annualmente, è pari al 5% dell'importo dei fondi speciali assegnati;
- indennità di coordinamento strutture, per un importo mensile pari a 170,00 euro lordi, viene attribuita ai dipendenti con incarichi di responsabilità di Settore, previsti dalla struttura organizzativa vigente. L'importo indicato in tabella corrisponde a quanto effettivamente speso nell'annualità di riferimento;

- indennità di reperibilità viene attribuita ai dipendenti i quali prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di impianti e servizi, nonché al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche le prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza degli impianti nucleari, secondo i criteri e gli importi stabiliti in contrattazione integrativa con l'*Accordo sulla modalità di attuazione del servizio in reperibilità e correlata indennità* stipulato tra le parti in data 18 gennaio 2017. L'importo indicato in tabella corrisponde a quanto effettivamente speso nell'annualità di riferimento.
- c) **Fondo per l'indennità di Ente** è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento dell'indennità di ente annuale e di ente mensile di cui all'articolo 44 del CCNL 7.10.1996. Il presente fondo viene costituito considerando tutto il personale a tempo indeterminato appartenente ai livelli IV-VIII destinatario di tale indennità per le intere annualità e calcolando quindi le mensilità da erogare alla data del 1 gennaio di ciascun anno e le successive variazioni che avvengono a seguito di eventuali assunzioni e cessazioni. Per l'annualità 2018 le indennità di ente sono state stanziare e distribuite come segue:

2018	Stanziato	Distribuito
Indennità di Ente annuale	1.816.540,37	1.701.376,25
Indennità di Ente mensile	3.797.667,91	3.604.061,23

- d) Il **fondo per l'indennità di posizione** viene attribuita ai dipendenti cui siano stati formalmente conferiti incarichi correlati a posizioni organizzative di particolare complessità. Tale indennità è determinata con un importo fisso (stabilito dall'art. 46 del CCNL 7.10.1996) pari a 1.032,91 euro e per l'annualità di riferimento non risulta assegnato andando a costituire quindi risorse residue variabili da trasferire nella costituzione del fondo dell'annualità successiva.
- e) Il **fondo per la produttività collettiva e individuale** è costituito nel suo ammontare da quanto residua dall'importo totale del fondo detratte le risorse stanziare per la distribuzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché dall'ammontare delle risorse derivanti dai residui non utilizzati nel corso degli anni precedenti certificate dall'Organo di controllo. Il fondo è finalizzato nel suo complesso a remunerare, attraverso procedure selettive e di merito, gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche dei livelli apicali (articolo 53 del CCNL 21/02/2002) al quale per il presente anno sono stati stanziati € 47.000; le progressioni economiche di livello nei profili (articolo 54 del CCNL 21/02/2002) nonché la produttività collettiva e individuale.

Si rappresenta che gli importi delle voci articolo 53 (tranne quanto stanziato nell'anno di riferimento) e articolo 54 fanno riferimento agli incrementi retributivi collegati alle procedure delle progressioni economiche e di livello espletate fino all'anno 2018 di entrata in vigore dell'articolo 90 (Fondo per le progressioni economiche di livello) del CCNL 2016-2018 Comparto istruzione e ricerca, che non risultano disponibili alla contrattazione integrativa.

La produttività collettiva (per un importo pari a € 602.452,70) viene erogata ai dipendenti in correlazione alla valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza (Dipartimento/Centro/Servizio) rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività. La produttività individuale (per un importo pari a € 29.359,47) viene invece destinata a finanziare, in un'ottica premiale, la maggiorazione del trattamento accessorio del personale risultato particolarmente meritevole secondo i criteri e le modalità che verranno definiti in una separata ipotesi di accordo di contrattazione integrativa, da redigere secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4 lettera c) *criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance* del CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018 nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 Differenziazione premi individuali del medesimo CCNL. Si rappresenta che la produttività collettiva e individuale viene erogato soltanto alla stipula definitiva dell'accordo in oggetto a valle del nulla osta rilasciato dagli Organi di controllo competenti.

Si rappresenta infine che la dicitura Totale generale distribuito 2018 presente nell'ultima riga della tabella di distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII allegata all'ipotesi di accordo è da intendersi come totale generale del fondo distribuibile in quanto tutte gli importi che residuano dall'ammontare generale di tali risorse costituiscono delle somme non utilizzate da portare in distribuzione nell'annualità successiva.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa

Si espone di seguito la tabella riassuntiva della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio dei livelli IV-VIII relativamente all'anno 2018.

COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI LIVELLI IV - VIII ANNO 2018		
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Importo consolidato Fondo trattamento accessorio anno 2017		6.380.620,13
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Incrementi previsti dal CCNL 2016-2018	<i>Art. 11, lett. a) D.L. 135/2018</i>	23.403,50
Risorse previste da specifiche disposizioni normative per assunzioni	<i>Art. 11, lett. b) D.L. 135/2018</i>	21.799,00
Provvedimenti di riordino, attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione	<i>art.4 comma 3 CCNL 2000-2001</i>	0,00
Ria personale cessato anno precedente accantonata in misura intera	<i>art.4 c.1 lett.c) CCNL 2000-2001</i>	5.887,44
Incrementi retributivi di cui all'art. 53 CCNL 21/2/2002 personale cessato anno precedente accantonato in misura intera	<i>art.4 c.1 lett.c) CCNL 2000-2001</i>	15.341,37
Totale risorse fisse con carattere di certezza e di stabilità		6.447.051,44
Sezione II - Risorse variabili		
Risorse variabili non soggette al limite		
Ria quota una tantum rateo mensilità residue personale cessato anno in corso	<i>art.4 c.1 c) CCNL 2000- 2001 circ RGS n.25/2012</i>	4.129,07
Risorse non utilizzate Fondo anno precedente	<i>circolare RGS n.25 del 19/7/2012</i>	309.290,48
Risorse residue stanziare per le progressioni economiche	<i>nota MEF prot. 93514 del 14/05/2018</i>	288.713,04
Totale risorse variabili non soggette al limite		602.132,59
Risorse variabili soggette al limite		
Quota una tantum art. 53 CCNL 21/2/2002 (Gradoni) mensilità residue personale cessato anno in corso	<i>art.4 c.1 lett.c) CCNL 2000-2001</i>	7.597,08
Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L.449/1997	<i>art.4 c.3 lett.d) CCNL 2000-2001</i>	0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale	<i>art.4 c.3 lett.g) CCNL 2000-2001</i>	0,00
Risorse per situazioni di emergenza o di straordinaria necessità	<i>art.4 c.4 CCNL 2000- 2001</i>	0,00
Totale risorse variabili		7.597,08
Sezione III - Decurtazioni dal fondo		
Fondo tendenziale 2018		6.409.446,02
Fondo trattamento accessorio 2016		6.380.620,13
Totale decurtazioni dal Fondo	<i>Art. 23, comma 2, d.lgs.75/2017</i>	-28.825,89
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		6.447.051,44
Risorse variabili		7.597,08
Decurtazione da operare		-28.825,89
Totale Fondo 2018		6.425.822,63

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

L'art. 18 comma 1 del D. lgs. 150/2009 dispone che le “amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera”. La normativa vigente conferma la inderogabile necessità del rispetto dei principi sia di selettività delle valutazioni premiali che di carriera, ivi comprese le progressioni economiche finanziate con le risorse dei fondi per la contrattazione integrativa. Ne deriva che la contrattazione integrativa deve esplicitamente rispondere a tali principi e tale prescrizione risulta rispettata per quanto riportato nell'articolo 2 del testo dell'accordo.

Ai fini della puntuale verifica dei mezzi di copertura dei fondi in oggetto con riferimento alla struttura del bilancio dell'Istituto, si rappresenta che sia le risorse già erogate che quelle ancora da erogare afferiscono e trovano totale copertura al capitolo 1150 del bilancio (Somme per il finanziamento del trattamento accessorio personale a tempo indeterminato) che sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, a seguito dell'avvenuto accertamento degli importi residui da distribuire a valle dell'approvazione dell'accordo.

Dipartimento del Personale
e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Marco La Commare